

La **giurisprudenza successiva alla riforma del 2006** ha dimostrato come la **presunzione legale** introdotta per la **violazione di domicilio** sia stata in ogni caso **sottoposta ai rigorosi limiti** di liceità della legittima difesa previsti dall'art. 52, primo comma, del codice penale.

Tale presunzione - **secondo giurisprudenza consolidata** - incidendo solo sul requisito della proporzione, non fa venir meno la necessità da parte del giudice di accertare la sussistenza degli altri requisiti, il pericolo attuale, l'offesa ingiusta e la necessità-inevitabilità della reazione difensiva a mezzo delle armi (in tal senso, tra le altre, **Cassazione, sentenze n. 691 del 2014, n. 23221 del 2010, n. 25653 del 2008**).

La Cassazione ha ritenuto che **lo stesso ingresso fraudolento o clandestino** nella dimora dell'agredito, in carenza sempre della aggressione o della esposizione della controparte ad un pericolo alla propria vita o incolumità, **non acquisisca rilievo per invocare la scriminante della legittima difesa**; la Suprema Corte ha negato l'esimente in presenza di "un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora" (**sentenza n. 12466 del 2007**). Con tale locuzione, quindi, il Collegio ha lasciato intendere **l'impossibilità di derogare al principio di proporzionalità fra aggressione e difesa** (di cui il legislatore del 2006 ha imposto la presunzione).

Come previsto dall'art. 52, secondo comma, c.p., nell'ipotesi in cui l'agredito agisca per difendere beni patrimoniali necessita il duplice requisito della non desistenza e del pericolo di aggressione. Proprio la legittimità della **difesa dei beni patrimoniali** è stata oggetto di pronunce che - ferma restando la necessità del doppio citato requisito (non desistenza e pericolo di aggressione) - hanno sempre valutato rigorosamente anche la presunzione del rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa. Importanza dirimente continua ad avere, ai fini del giudizio di proporzione, il confronto tra il bene dell'agredito (posto in pericolo dall'aggressore) e il bene dell'aggressore (posto in pericolo dalla reazione dell'agredito).

Nella **sentenza n. 28802 del 2014**, la Cassazione ha ritenuto che, anche la presunzione legale di proporzionalità nella legittima difesa domiciliare non può giustificare **l'uccisione** con uso legittimo delle armi di un ladro introdottosi in casa **quando sia messo in pericolo soltanto un bene patrimoniale dell'agredito** (anche nel caso in oggetto, il proprietario, dopo aver sorpreso il ladro in casa, **gli aveva sparato dalla finestra della** propria abitazione per impedire il furto della propria autovettura).

Più recentemente, sugli elementi caratteristici della legittima difesa, si segnala **Cassazione, sentenza 27 novembre 2015, n. 47177**.

In particolare, i giudici della Suprema Corte sostengono: che **l'elemento dell'attualità del pericolo costituisce il tratto caratteristico essenziale della difesa legittima**, che la distingue, sia dalla mera difesa preventiva, diretta ad evitare esclusivamente le cause dell'azione illecita o dannosa, sia dalla vendetta privata; pertanto, con la locuzione "pericolo attuale" si deve intendere un pericolo presente, in atto, in corso, **incombente**, con esclusione, cioè, del pericolo già esauritosi e di quello ancora da verificarsi; la possibilità di atti violenti contro il soggetto agente deve essere effettiva in relazione ad un preciso comportamento dell'antagonista, indicativo di un'offesa ingiusta in termini di concretezza ed imminenza, richiedente una pronta reazione difensiva; **non può, invece,**

ritenersi sufficiente la prefigurazione in via ipotetica e congetturale di un'aggressione futura quando le circostanze di fatto indichino il contrario per l'allontanamento o **la fuga** di chi viene poi aggredito. La Corte afferma, inoltre, che l'esimente della legittima difesa non è applicabile allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma **per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa**. Inoltre, in relazione all'ipotesi della legittima difesa putativa, la sentenza ritiene che l'accertamento della legittimità della difesa implica un giudizio ex ante, rapportato alle peculiari circostanze concrete della fattispecie, **da condurre secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito**, che deve esaminare la situazione specifica per verificare se la stessa fosse tale da far sorgere nel soggetto l'erroneo convincimento di trovarsi in condizioni di fatto che, qualora realmente esistenti, avrebbero escluso l'antigiuridicità della condotta costituente reato, non potendo affidarsi a criteri soggettivi, oppure a stati d'animo turbati dell'agente.

Ancora.

Sentenza n. 35709 del 2014: la causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma 2, c.p., così come modificato dall'art. 1 l. 13 febbraio 2006 n. 59, presuppone che il soggetto che si introduce fraudolentemente nella dimora altrui agisca per insidiare l'altrui sfera domestica ovvero le persone che in essa si trovano. Nella fattispecie la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante, giacché **l'introduzione nell'abitazione dell'imputato era avvenuta non per aggredire quest'ultimo ma per soccorrere la di lui convivente**, che stava per essere aggredita da uno degli altri occupanti la medesima abitazione.

Come dire, attenzione ai furbetti della legittima difesa...